

**Esami Secondo ciclo e
Bisogni Educativi Speciali**



bitly

**CTS MONZA E BRIANZA
25 GENNAIO 2024**

Emanuele Contu
I.S. «Puecher Olivetti» Rho

LE TAPPE DI OGGI

Esami di Stato secondo ciclo:
il quadro normativo generale

I bisogni educativi speciali
negli Esami di Stato secondo ciclo

Le prove equipollenti,
indicazioni operative



ESAMI DI STATO SECONDO CICLO: IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

ESAMI DI STATO SECONDO CICLO: QUADRO NORMATIVO

- Delega il governo ad adeguare la normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato

Legge
107/2015

D.Lgs.
62/2017


- Rivede i principi generali relativi a valutazione e certificazione delle competenze;
- Riforma gli esami di Stato (primo e secondo ciclo).

- Definisce specifici aspetti di dettaglio per l'Esame di Stato del secondo ciclo

Ordinanza
Ministeriale

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 1, commi 180 e 181



180. Il Governo è delegato ad **adottare**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più **decreti** legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei **principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59**, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

[...]

i) adeguamento della **normativa in materia di valutazione** e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli **esami di Stato**, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

[...]

2) la **revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato** relativi ai percorsi di studio della **scuola secondaria di secondo grado** in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62



Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12 - Oggetto e finalità

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni

Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico

Art. 16 - Commissione e sede d'esame

Art. 17 - Prove di esame

Art. 18 - Esiti dell'esame

Art. 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Art. 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente



I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NEGLI ESAMI DI STATO SECONDO CICLO

Indicazioni per alunni con
disabilità certificata

Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62




1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono **ammessi a sostenere l'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il **consiglio di classe** stabilisce la **tipologia delle prove d'esame** e se le stesse hanno **valore equipollente** all'interno del **piano educativo individualizzato**.
2. La **commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predisporre una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del **piano educativo individualizzato** e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il **rilascio del titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione **può** avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che **non partecipano agli esami** o che **non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il **riferimento all'effettuazione delle prove differenziate** è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il **curriculum** della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Il docente di sostegno negli esami di Stato secondo ciclo

Per la **predisposizione**, lo **svolgimento** e la **correzione** delle **prove d'esame**, la commissione **può** avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico. (D.Lgs. 62/2017, art. 20, c.3)

Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono **nominati dal presidente della commissione** sulla base delle **indicazioni del documento del consiglio di classe**, acquisito il **parere** della commissione/classe. (O.M. 45/2023, art. 24, c.4)



Il docente di sostegno (o altro esperto) partecipa alla preparazione delle prove (equipollenti e non; scritte e orali), accompagna il candidato durante il loro svolgimento con le stesse modalità utilizzate nel corso dell'anno, partecipa ai lavori di correzione delle prove.

Fondamentale formalizzare tutto nel PEI e successivamente nel documento del 15 maggio.

- Il presidente della commissione nomina il docente di sostegno sulla base del documento del 15 maggio (quindi **non è una scelta arbitraria o discrezionale!**);
- La nomina avviene **nel corso della riunione preliminare della commissione/classe**, che è il momento in cui viene esaminato il documento del 15 maggio «nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art 24» (O.M. 45/2023, art. 16, c.7, lettera f));
- **Dal momento della nomina**, il docente di sostegno partecipa a tutte le attività di sua competenza.

Consiglio di classe

Il consiglio di classe, all'interno del **piano educativo individualizzato**:

- stabilisce la **tipologia delle prove d'esame**;
- stabilisce se le prove d'esame hanno **valore equipollente** o non equipollente.



Commissione d'esame

La commissione d'esame:

- analizza la **documentazione fornita dal consiglio di classe** (documento del 15 maggio; art. 17, c.1);
- predispone una o più **prove differenziate equipollenti o non equipollenti**, secondo quanto previsto nel piano educativo individualizzato e comunicato nel documento del 15 maggio, avvalendosi del **supporto** dei docenti e degli esperti che hanno seguito il candidato durante l'anno scolastico;
- assegna l'eventuale **tempo differenziato**.

Indicazioni per alunni con
disturbi specifici di
apprendimento


D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62



Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. **Le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La **commissione d'esame**, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le **modalità didattiche e le forme di valutazione individuate** nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli **strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato** e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di **particolari gravità del disturbo di apprendimento**, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono **esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere** e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono **prove differenziate, non equipollenti** a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'**attestato di credito formativo** di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.



E gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non rientranti nelle categorie della disabilità e del DSA?

Il D.Lgs. 62/2017 non fornisce indicazioni in merito agli alunni con bisogni educativi speciali che non hanno certificazioni di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento.

L'Ordinanza Ministeriale 45 del 2023 prevede quanto segue:

«Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, **formalmente individuate dal consiglio di classe**, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo».

Quindi:

- Occorre che il consiglio di classe abbia formalmente individuato la situazione di bisogno educativo speciale (di solito con la redazione di un PDP ai sensi della Direttiva MIUR 27 dicembre 2012);
- Non possono essere concesse misure dispensative in sede di esame;
- Deve essere assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno.




LE PROVE EQUIPOLLENTI: INDICAZIONI OPERATIVE

Prove equipollenti ed esami di Stato: ricognizione normativa

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, art. 16

«Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione».




- Prima menzione delle prove equipollenti;
- Integralmente ripresa nell'art. 318 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. Istruzione).

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323: art. 6


«La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.»

Abrogato



- Le prove equipollenti possono essere rese tali
 - dall'utilizzo di «mezzi tecnici»;
 - da «modi diversi» di predisposizione e svolgimento della prova;
 - dalla scelta di «contenuti culturali e professionali differenti».
- Devono consentire la verifica della «preparazione culturale e professionale».

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, La «commissione d'esame [...] predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo».



- Prova equipollente non è prova identica o simile a una presa come modello;
- Può essere di valore equipollente una prova differenziata, rispetto a quella presa come modello di riferimento.


Prova di valutazione ed equipollenza: quali domande occorre farsi?

In che modo adattare una
prova di valutazione per
renderla equipollente?

Per progettare le prove equipollenti in sede d'esame occorre prendere in considerazione quattro diversi gruppi di informazioni:

- Le **caratteristiche individuali** dell'alunno, definite nel PEI o nel PDP in relazione alle specifiche discipline e chiaramente specificate nel documento del 15 maggio;
- Le **finalità del momento di valutazione**, con riferimento anche alla fase in cui si colloca: in sede d'esame, prevale la natura sommativa e certificativa e le finalità specifiche definite dall'art. 17, cc. 3-4 e 9, del D.Lgs. 62/2017;
- Le **modalità previste per la prova proposta** alla generalità dei candidati: prova scritta/orale/mista; strutturata/non strutturata; realizzata con strumenti analogici o digitali.

Costruzione della prova equipollente in sede d'esame: responsabilità e tempistiche



Chi si deve occupare di costruire la **prova equipollente**?

L'attività è **collegiale** e deve essere realizzata promuovendo la corresponsabilità di tre soggetti, in momenti diversi:

- Il **consiglio di classe**: che nel documento del 15 maggio esplicita le modalità di progettazione delle prove equipollenti per lo studente/candidato;
- La **commissione d'esame**: che elabora la prova e ne formalizza l'adozione in un momento compreso tra la riunione preliminare della commissione/classe (dopo la lettura della documentazione relativa agli studenti con disabilità e la nomina del docente di sostegno) e l'avvio della prova stessa;
- L'**insegnante di sostegno**: che fornisce alla commissione tutti gli elementi utili alla predisposizione di una prova equipollente coerente con il PEI del candidato.



ATTENZIONE

Per preparare le prove equipollenti non è necessario attendere la trasmissione delle tracce ministeriali: nessuna norma lo richiede dato che non è la coincidenza di argomenti o contenuti ad assicurare l'equipollenza.


La preparazione delle prove equipollenti è un'attività complessa e delicata: è poco opportuno rimandarla alla mattina stessa della prova.

Mettiamo in pratica...

A ogni slide, provate a rispondere a queste domande:

1. In sede d'esame di Stato è concesso utilizzare questo tipo di adattamento? In quali casi è concesso?
2. Se decido di utilizzarlo, quali opportunità penso di attivare?
3. Se decido di utilizzarlo, quali criticità penso di incontrare?

Costruzione della prova equipollente: le operazioni possibili



In che modo adattare una prova di valutazione per renderla equipollente?

Gli adattamenti possibili riguardano diversi aspetti della prova e possono realizzarsi attraverso molteplici interventi, raggruppabili in **quattro aree di adattamento**:

- **Riduzione quantitativa**
- **Diversificazione delle modalità**
- **Adattamento di tempistiche e scansione**
- **Concessione di strumenti compensativi**

Costruzione della prova equipollente: riduzione quantitativa

Riduzione quantitativa: si parte dagli item predisposti per la prova di classe e se ne seleziona un numero più limitato, cercando comunque di coprire tutte le aree fondamentali oggetto di verifica.

Riduzione fissa: gli item da affrontare sono stabiliti in maniera rigida;

Riduzione mobile: si individuano item obbligatori e item elettivi. Gli obbligatori dovranno essere affrontati per primi; gli elettivi potranno essere aggiunti nel caso in cui rimanga tempo a sufficienza;

Riduzione tramite scansione in fasi: si sottopone lo stesso numero di item, suddividendo la prova in due o più momenti successivi e distanziati tra loro.

Costruzione della prova equipollente: diversificazione delle modalità

Diversificazione delle modalità: si interviene sulle modalità di svolgimento della prova, senza necessariamente modificarne i contenuti.

Scritto VS Orale: sostituzione della prova scritta con una prova orale; sostituzione di una prova orale con una prova scritta; integrazione tra scritto e orale;

Strutturato / semistrutturato / non strutturato: sostituzione di item aperti con item strutturati; (più raramente) sostituzione di item strutturati con item aperti;

Analogico / Digitale: si adatta una prova svolta in modalità analogiche affinché possa essere svolta con strumenti digitali (più raro il contrario);

In aula / Fuori aula: si sottopone la stessa prova del resto della classe, ma in contesto tutelato rispetto all'esposizione individuale.

Costruzione della prova equipollente: adattamento di tempistiche e scansione

Adattamento di tempistiche e scansione: si interviene sui tempi di svolgimento della prova, senza necessariamente modificare contenuti e modalità.

Concessione di tempo aggiuntivo: viene messo a disposizione più tempo per lo svolgimento della stessa prova o eventualmente di una prova ulteriormente adattata;

Suddivisione in momenti successivi: la prova viene svolta in più momenti, variamente distanziati nel tempo, con o senza ulteriori adattamenti;

Prova a due fasi: si ripete la prova in due momenti, un primo con la finalità di chiarire contenuti, modalità e obiettivi, un secondo con finalità più espressamente valutativa.

Costruzione della prova equipollente: concessione di strumenti compensativi

Concessione di strumenti compensativi:
da assegnare volta per volta sulla base
di quanto stabilito nel PEI o nel PDP per
le specifiche discipline;

Gli strumenti vanno abilitati: non è utile mettere in mano mappe, calcolatrici o PC se non ne viene insegnato l'utilizzo in progressiva autonomia;

La prova non deve essere falsificata: gli strumenti devono consentire la messa in campo e la verifica di conoscenze, abilità e competenze;

Le soluzioni sono in continuo adattamento: PEI e PDP sono documenti aperti e in continua verifica.